

Professione e Mercato 02 Novembre 2020

Novità della Legge Fallimentare: rimborso IVA nelle procedure di concordato e di fallimento alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali

Stampa

In breve

La recente sentenza della Cassazione Civile Sezione Tributaria n. 18837 emessa in data 11.09.2020 ha introdotto un nuovo principio sulla detraibilità dell'Iva (chirografaria) riportata nelle fatture emesse dai creditori al momento dell'esecuzione di un riparto, con conseguente impatto sui correlati rimborsi Iva e/o compensazioni.

Su iniziativa dell'ACM – Associazione Concorsualisti Milano, si tiene martedì 3 novembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, il Webinar sul tema "**Rimborso Iva nelle procedure di concordato e di fallimento alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali**".

Intervengono il Dott. **Filippo D'Aquino**, Magistrato, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, il Prof. **Francesco Tundo**, Ordinario di Diritto Tributario nell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e il Dott. **Luigi Giovanni Saporito** ACM, Curatore al Tribunale di Milano.

La recente sentenza della Cassazione Civile Sezione Tributaria n. 18837 emessa in data 11.09.2020 ha introdotto un nuovo principio sulla detraibilità dell'Iva (chirografaria) riportata nelle fatture emesse dai creditori al momento dell'esecuzione di un riparto, con conseguente impatto sui correlati rimborsi Iva e/o compensazioni.

"La nuova impostazione deve trovare opportuno coordinamento sia con le modalità di fatturazione da parte dei creditori in sede di riparto, nonché con la recente sentenza della Corte di Giustizia UE in data 11.06.2020 in merito alle tempistiche e modalità di emissione delle note di variazione Iva da parte dei creditori non integralmente soddisfatti", sottolinea Luigi Saporito.

L'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, subordina il diritto alla variazione iva alla "infruttuosità" delle procedure concorsuali; infruttuosità che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, deve assumere carattere definitivo e deve essere, pertanto, accertata alla conclusione della stessa procedura.

"Come associazione professionale riteniamo che la sentenza della Suprema Corte possa aprire uno spiraglio per anticipare l'emissione della nota di variazione iva portando, così, vantaggi per tutti. Infatti, da un lato, le aziende potrebbero recuperare liquidità subito e, dall'altro, l'Agenzia potrebbe insinuarsi, sulla base delle medesime note di variazione, per crediti che oggi l'amministrazione finanziaria non recupera" commenta **Roberta Zorloni**, Presidente ACM.

A.C.M. è un'associazione, senza scopo di lucro, che nasce da un'esperienza professionale condivisa al fine di organizzare iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e di supportare le attività svolte dai propri associati in relazione agli incarichi di curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, commissario straordinario o di organismo di composizione della crisi.

L'associazione si propone, inoltre, di mettere a disposizione l'insieme di competenze a beneficio del formarsi di nuovi orientamenti interpretativi nonché di essere da stimolo per nuovi strumenti normativi che consentano la migliore efficienza nella gestione delle procedure.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa si prega di contattare

info@associazioneconcorsualistimilano.it